

ENERGIA: Impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore - Procedimento per l'accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici - Verifica dell'idoneità dell'iter autorizzativo dell'impianto - Elementi indicativi di un artato frazionamento – Diniego di accesso alla tariffa incentivante - Legittimità.

Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 14 luglio 2023, n. 11913

[...] L'art. 29 del DM stabilisce inoltre che «il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti».

Come è noto, la ratio delle suddette disposizioni risiede nell'esigenza di evitare che i Soggetti Responsabili degli impianti possano, in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, eludere - frazionando appunto - le soglie di potenza per le quali è prevista, ai fini dell'ammissione agli incentivi, l'iscrizione al Registro ovvero la procedura di asta, beneficiando conseguentemente della più semplice procedura dell'accesso diretto (prevista dall'art. 4, comma 3, lettera a, del DM 2016 esclusivamente per gli impianti eolici con potenza fino a 60kW) nonché delle tariffe maggiormente remunerative fissate per gli impianti appartenenti a detta categoria [...].

[...] Tali elementi realizzano tutte e tre le condizioni di cui all'art. 5 sopra riportato, ovvero l'essere gli impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore, nonché localizzati sulla medesima particella poi frazionata in particelle contigue. A queste condizioni si aggiungono poi gli altri elementi indicativi dell'artato frazionamento di cui al successivo art. 29, concretizzatisi, nella specie, nelle PAS presentate dal medesimo soggetto nelle stesse date ovvero in date prossime, poi volturate alle due società; nella realizzazione ed entrata in esercizio in periodi coincidenti ovvero prossimi tra loro; nella condivisione del nodo di raccolta; nell'ubicazione dei misuratori di energia nella medesima particella catastale - evidenze tutte che, per consolidata giurisprudenza (ex multis, questa Sezione, sentenza n. 6601/2023) assumono particolare rilievo al fine di individuare la riconducibilità dell'impianto ad un'unica iniziativa imprenditoriale.

Di conseguenza, il GSE ha correttamente considerato gli stessi come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma della potenza di ciascuno (0, 240 MW), che non avrebbe avuto diritto, in assenza di "frazionamento", all'accesso diretto alla tariffa, riservato invece – si ripete – ai soli impianti eolici di potenza fino a 60 kw (ossia 0,060 MW), come pure previsto dal precedente DM 2012 [...].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Sienergia s.r.l., in data 26 agosto 2016, trasmetteva al GSE s.p.a. istanza per l'accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, per l'intervento di nuova costruzione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza dichiarata pari a 0,060 MW, sito nel Comune di Aquilonia (AV) identificato con il numero FER 100148.

1.1. In data 15 novembre 2016, il GSE sospendeva il procedimento al fine di verificare, con la competente Amministrazione comunale, l'idoneità dell'iter autorizzativo dell'impianto; in riscontro, il Comune di Aquilonia comunicava che "gli impianti... sono stati autorizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 28/11 utilizzando un idoneo titolo autorizzativo- PROT GSE/A20160206923 del 14/12/16".

1.2. Ciononostante, il Gestore comunicava alla società l'esistenza di una serie di elementi indicativi di un artato frazionamento ai sensi dell'art. 29 del DM 23 giugno 2016, rappresentando, in particolare, che l'impianto in questione, unitamente agli impianti FER 100146, FER 100147, FER 100130 (quest'ultimo nella titolarità di altra società), da un lato, appartenevano a società riconducibili, a livello societario, ad un unico produttore, dall'altro, erano stati autorizzati sulla medesima particella catastale (Foglio 4, particella 602) successivamente frazionata. Pertanto, col preavviso di rigetto del successivo 23 dicembre, invitava la Sienergia a presentare eventuali osservazioni o documenti.

1.3. Con nota prot. n. GSEWEB/P20170054174 del 31 marzo 2017, il GSE, valutate le osservazioni fornite al riguardo dalla società, esprimeva, relativamente alla pratica FER 100148, il diniego di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (facendo lo stesso rispetto alle altre pratiche FER 100146, FER 100147, FER 100130).

2. Con ricorso ritualmente proposto, la società ha quindi impugnato la predetta nota (e gli atti ad essa presupposti, i.e., sospensione del procedimento e preavviso di rigetto), nonché, nei limiti dell'interesse fatto valere, l'art. 29 del DM 23 giugno 2016 e le Procedure applicative dello stesso Decreto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di diritto:

I. A. Illegittimità dell'art. 29 del D.M. 23.06.2016 - per violazione dell'art.11 delle preleggi. Violazione del principio di non retroattività delle leggi, nonché dei principi costituzionali di cui all'art. 3 e 97 della Costituzione.

Ad avviso della ricorrente, l'art. 29 citato, nella parte in cui prevede che il divieto di artato frazionamento degli impianti e le conseguenze decadenziali ivi previste riguardino “anche gli impianti incentivati anteriormente alla sua entrata in vigore e non solo gli incentivi richiesti ed ottenuti per effetto di tale decreto”, sarebbe illegittimo in quanto disciplinerebbe retroattivamente fattispecie e rapporti anteriori alla sua entrata in vigore.

B. Illegittimità dell'art. 29 del DM 23.06.2016 e delle procedure applicative del GSE - per violazione e contraddittorietà rispetto alla disposizione di cui all' art. 42, commi 5 e 6, nonché dell'art. 24 del D.lgs n. 28/2011.

L'art. 29 sarebbe inoltre illegittimo in quanto, attribuendo al GSE il potere di comminare la decadenza in caso di artato frazionamento, attribuirebbe a questa fattispecie la natura di violazione rilevante al di fuori delle ipotesi individuate nel decreto ministeriale di cui all'art. 42, commi 5 e 6 del d.lgs. n.28/2011, nonché al di fuori di una previsione di legge, come invece richiesto dall'art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.

C. Illegittimità dell'art. 29 del DM 23.06.2016 - per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Il GSE avrebbe dovuto trovare una soluzione che comportasse, nel bilanciamento dei diversi interessi, il minor sacrificio possibile e non imporre sic et simpliciter la decadenza.

D. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981. Violazione del principio di legalità delle fattispecie sanzionatorie amministrative e delle sanzioni penali.

Avendo la decadenza le caratteristiche della sanzione penale, avrebbe dovuto essere sottoposta alla disciplina per questa prevista (principio di legalità, principio di determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, principio di proporzionalità e personalità della responsabilità penale, principio di irretroattività).

E. Illegittimità dell'art. 29 per violazione del principio di determinatezza delle fattispecie sanzionate.

La disposizione sarebbe illegittima nella parte in cui si limita a prevedere la comminatoria della decadenza a seguito della verifica della “sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti”, senza premurarsi né di identificare gli elementi costitutivi della fattispecie, né di indicare esaurientemente quali sarebbero gli elementi del suo inverarsi.

F. Illegittimità dell'art. 29 del DM 23.06.2016 per violazione dell'art. 42, comma 2, del D.lgs n. 28/2011. Violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

Il GSE nel valutare la ricorrenza di un artato frazionamento non potrebbe sindacare a monte la validità e legittimità dei titoli abilitativi rilasciati dalle competenti autorità territoriali.

II. Illegittimità del provvedimento di diniego del 31.03.2017- per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del DM 23.06.2016. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di istruttoria e della manifesta illogicità. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 29 del D.M. 23.06.2016.

Non sussisterebbe nella specie alcun caso di artato frazionamento in quanto gli impianti non sarebbero localizzati sulla medesima particella, né potrebbe influire il posizionamento dei contatori di consegna la cui collocazione dipenderebbe dal Gestore di rete.

3. Si sono costituiti in resistenza i Ministeri in epigrafe indicati e il GSE, insistendo tutti, con successiva memoria, per il rigetto del gravame.

4. Alla camera di consiglio del 24 novembre 2017, fissata su richiesta di rinvio da parte ricorrente, la società ha rinunciato alla domanda cautelare.

5. In vista della trattazione del merito, sia la ricorrente che il GSE hanno depositato memorie e repliche, insistendo per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni.

6. Alla pubblica udienza del 14 giugno 2023, la causa è passata in decisione sulla base degli scritti difensivi.

DIRITTO

1. Viene all'esame del Collegio la legittimità della determinazione con cui il GSE ha negato l'accesso alle tariffe incentivanti per l'impianto eolico della ricorrente in applicazione delle norme sul c.d. anti-frazionamento, previste dagli artt. 5, comma 2 e 29 del D.M. 23 giugno 2016.

Analoghi provvedimenti sono stati assunti dal GSE anche con riferimento alle domande di ammissione al regime incentivante presentate per gli impianti FER 100130, FER 100146 e FER 100147, parimenti impugnati con altrettanti ricorsi, iscritti ai numeri di RG. 6035, 6036 e 6039/2017, anche essi trattati e passati in decisione nell'udienza del 14 giugno 2023.

1.1 Ad avviso della ricorrente, il provvedimento del GSE, insieme al DM 23 giugno 2016, sarebbero illegittimi in quanto - in estrema sintesi - l'impianto in questione sarebbe stato autorizzato sotto la vigenza del precedente DM 6 luglio 2012, pertanto allo stesso non si applicherebbe l'art. 29 del DM 2016 - disposizione avverso la quale la parte ha pure formulato diverse doglianze - né ricorrerebbero, in ogni caso, le condizioni di un artato frazionamento.

2. Le argomentazioni della società ricorrente non possono tuttavia condividersi.

3. Con il primo gruppo di censure (sub. I), la parte ha invero dedotto l'illegittimità dell'art. 29 del DM 23 giugno 2016 sotto diversi profili, lamentandone in sostanza l'asserita retroattività nonché l'inosservanza dei principi vevoli per le sanzioni di natura penale.

3.1. Le doglianze non colgono nel segno.

3.2. Sebbene l'impianto per il quale la ricorrente ha presentato istanza di accesso al regime incentivante sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore del DM 23 giugno 2016 (i.e., 30 giugno 2016) quando era vigente il DM 6 luglio 2012, la domanda di ammissione agli incentivi è stata avanzata successivamente sotto il regime del DM 2016 ed era invero chiaramente ed espressamente riferita "ai meccanismi incentivanti di cui al DM FER 2016".

Pertanto il GSE, nel valutare o meno la ricorrenza delle condizioni di ammissione al regime incentivante, non poteva che fare riferimento a detto DM 2016, temporalmente applicabile agli impianti entrati in esercizio ad agosto 2016.

3.3. Come pure peraltro correttamente evidenziato dalle difese del GSE, la messa in esercizio dell'impianto de quo (agosto 2016) è successiva all'entrata in vigore del DM 23 giugno 2016, da cui segue la non riferibilità all'impianto in questione della disciplina di cui al precedente DM 6 luglio 2012, applicabile, in forza dell'art. 3, comma 4, dello stesso DM 2016, esclusivamente «agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto [2012] e gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del [decreto 2016], a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012»; ipotesi entrambe non verificatesi nella specie.

Ne deriva quindi che, contrariamente all'assunto di parte, non vi è stata alcuna applicazione "retroattiva" del DM 2016, e in particolare del suo art. 29, avendo il GSE correttamente valutato se ammettere o meno la ricorrente alla luce delle condizioni previste dalla normativa vigente.

3.4. In ogni caso, giova evidenziare, in linea con la giurisprudenza consolidata, come il divieto di artato frazionamento degli impianti non sia stato introdotto né regolato ex novo dal DM 2016, essendo piuttosto un principio immanente dell'ordinamento stesso.

3.5. Vanno poi disattese le ulteriori censure con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e dei principi in materia penale, in quanto, non solo muovono dall'assunto, erroneo, che si tratti nella specie di un provvedimento di decadenza (anziché di un diniego di accesso agli incentivi), ma in ogni caso, per giurisprudenza consolidata, i provvedimenti adottati dal GSE in ordine al controllo e alla verifica circa l'esistenza delle condizioni per l'accesso ovvero il mantenimento degli incentivi non hanno finalità sanzionatorie, sicché agli stessi non sono applicabili le disposizioni della legge n. 689/81 né sono riferibili i principi in materia di sanzioni penali.

3.6. Quanto poi al rilievo secondo cui il Gestore non potrebbe sindacare la validità dei titoli autorizzatori rilasciati dal Comune, fermo restando che il GSE è comunque tenuto a valutare la ricorrenza di tutti i presupposti per l'ammissione agli incentivi tra cui la stessa sussistenza di un titolo idoneo, vale

osservare come nel caso in esame il Gestore abbia interloquuto con l'Amministrazione competente, senza operare alcun sindacato sulla validità della procedura abilitativa seguita e senza, in particolare, alcuna successiva contestazione alla ricorrente in ordine a detto profilo.

3.7. Alla luce delle considerazioni sopra fatte, le censure vanno quindi respinte.

4. Con il secondo motivo di doglianza (sub. II), la società argomenta per la non ricorrenza, nella specie, dell'artato frazionamento.

4.1. Il motivo non può condividersi.

4.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. 23 giugno 2016, «più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti».

L'art. 29 del DM stabilisce inoltre che «il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti».

Come è noto, la ratio delle suddette disposizioni risiede nell'esigenza di evitare che i Soggetti Responsabili degli impianti possano, in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, eludere - frazionando appunto - le soglie di potenza per le quali è prevista, ai fini dell'ammissione agli incentivi, l'iscrizione al Registro ovvero la procedura di asta, beneficiando conseguentemente della più semplice procedura dell'accesso diretto (prevista dall'art. 4, comma 3, lettera a, del DM 2016 esclusivamente per gli impianti eolici con potenza fino a 60kW) nonché delle tariffe maggiormente remunerative fissate per gli impianti appartenenti a detta categoria.

4.2. Nel caso in esame, il GSE ha riscontrato che:

- i quattro impianti, denominati FER 100130, FER 100146, FER 100147 e FER 100148 appartengono a società riconducibili a livello societario a un unico produttore, ossia la società D'Agostino Costruzioni Generali a r.l., che detiene oltre il 98% delle quote societarie della Sienergia Srl, odierna ricorrente, responsabile degli altri tre impianti;

- sono stati autorizzati con PAS presentate da unico soggetto, la GMT Service Srl, in data 31 marzo 2014 (per FER 100130 e FER 100146) e 8 agosto 2014 (per FER 00147 e FER 100148), poi volturate alla D'Agostino Costruzioni in data 4 febbraio 2016 e alla Sienergia (in origine, con altra denominazione sociale) il 12 agosto 2015;

- sono stati autorizzati su un'unica e identica particella catastale (foglio 4, p. 602), successivamente frazionata nelle particelle, rispettivamente, nn. 750, 751, 752 e 753;

- sono entrati in esercizio in date ravvicinate, tra il 22 e il 25 agosto 2016;
- condividono il nodo di raccolta (identificato dalla cabina di trasformazione MT/BT e dalla linea MT) dell'energia elettrica messa in rete;
- i contatori di energia elettrica sono posizionati nel medesimo foglio catastale, sulla stessa particella ovvero su particelle contigue.

4.2.1. Tali elementi realizzano tutte e tre le condizioni di cui all'art. 5 sopra riportato, ovvero l'essere gli impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore, nonché localizzati sulla medesima particella poi frazionata in particelle contigue. A queste condizioni si aggiungono poi gli altri elementi indicativi dell'artato frazionamento di cui al successivo art. 29, concretizzatisi, nella specie, nelle PAS presentate dal medesimo soggetto nelle stesse date ovvero in date prossime, poi volturate alle due società; nella realizzazione ed entrata in esercizio in periodi coincidenti ovvero prossimi tra loro; nella condivisione del nodo di raccolta; nell'ubicazione dei misuratori di energia nella medesima particella catastale - evidenze tutte che, per consolidata giurisprudenza (ex multis, questa Sezione, sentenza n. 6601/2023) assumono particolare rilievo al fine di individuare la riconducibilità dell'impianto ad un'unica iniziativa imprenditoriale.

4.2.2. Di conseguenza, il GSE ha correttamente considerato gli stessi come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma della potenza di ciascuno (0, 240 MW), che non avrebbe avuto diritto, in assenza di "frazionamento", all'accesso diretto alla tariffa, riservato invece – si ripete – ai soli impianti eolici di potenza fino a 60 kw (ossia 0,060 MW), come pure previsto dal precedente DM 2012.

4.3. Parte ricorrente, pur pacificamente ammettendo la ricorrenza della condizione della riconducibilità degli impianti ad un unico produttore (v. p. 11 ricorso), contesta piuttosto la sussistenza dell'ulteriore presupposto della localizzazione degli stessi sulla medesima particella, evidenziando come in sede di voltura della PAS, nell'agosto 2015, si sia proceduto anche alla presentazione di una variante, consistente, tra le altre, nel posizionamento dell'aerogeneratore sulla rispettiva particella (foglio 4, p.lla n. 751 per FER 100146, n. 752 per FER 100147, n. 753 per FER 100148) già frazionata (quindi prima della realizzazione dell'impianto stesso).

4.3.1. Tale circostanza, ritiene il Collegio, non è in grado tuttavia di inficiare le valutazioni del GSE atteso che le particelle poi "frazionate", risultano comunque contigue, come pure indicato dall'art. 5 ai fini della qualificazione come unico impianto di potenza maggiore.

4.4. La stessa ricorrente ritiene ininfluyente, ai fini della configurabilità dell'artato frazionamento, le circostanze, non contestate, nell'unicità del nodo di raccolta e dell'allocazione dei contatori di energia sulla medesima particella.

4.4.1. L'assunto della parte si scontra tuttavia con la giurisprudenza della Sezione, confermata in appello, che ha invece più volte affermato la rilevanza di detti elementi, evidenziando come persino la

manca di una contiguità geografica tra gli impianti non sia circostanza idonea a far dubitare dell'unicità dell'impianto laddove i contatori di scambio siano invece, come nel caso di specie, incontestabilmente posti sulla medesima particella (cfr. sentenza n. 6473/2022) e come la decisione circa l'ubicazione dei contatori di scambio sia direttamente e principalmente riconducibile al soggetto responsabile (dunque all'odierna ricorrente) e non dipenda, invece, da una scelta del gestore della rete, se non in parte trascurabile e solo per ragioni tecniche (*ex multis*, sentenze n. 3242/2022, n. 6311/2019, n. 6206/2017). Quanto al misuratore di energia, tale elemento non può affatto ritenersi estraneo alla nozione di impianto, dovendo infatti riferirsi alla chiara definizione recata dallo stesso art. 2, comma 1 lettera a) del DM, per cui "impianto alimentato da fonti rinnovabili" è «l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica», che comprende anche «i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi». Non vi è quindi motivo per discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione a proposito del contatore di scambio, che va senz'altro ritenuto elemento costitutivo dell'impianto poiché "in tale senso depone chiaramente l'art. 2, comma 1 lett. a) D.M. 23 giugno 2016 il quale stabilisce la definizione generale di impianto valevole anche per la presente fattispecie; in tale definizione si comprendono infatti tra gli elementi costitutivi "i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi".

"Posto che il contatore di scambio registra l'energia immessa in rete e dunque l'energia per la quale il Gestore corrisponde l'incentivo (che l'art. 2 D.M. 23 giugno 2016 definisce come integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta e corrisposta dal GSE al produttore "in riferimento alla produzione netta immessa in rete"), il Collegio ritiene che tale componente vada considerata parte integrante dell'impianto e come tale valga a determinare la localizzazione dell'impianto sulla medesima particella catastale come richiesto dall'art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2016" (sentenze nn. 6311, 6313, 6317/2019).

4.5. In ogni caso, il complesso dei molteplici indici rilevati dal GSE e sopra riportati conduce a ritenere corretta la valutazione in merito alla sostanziale unicità dell'impianto, dovendosi evidenziare come il Gestore possa, in base all'art. 29 più volte citato, desumere "elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti", non esclusivamente in base ai due elementi della unicità imprenditoriale e della contiguità catastale, bensì anche da altri elementi sintomatici, purché sorretti da logicità e ragionevolezza. Ciò si evince dallo stesso tenore letterale del comma 2 dell'art. 29, secondo cui «il GSE può valutare anche come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili ad un medesimo soggetto», laddove l'avverbio "anche" conferma la non tassatività di tale "elemento indicativo".

5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va quindi respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del solo GSE tenuto conto dell'intero contenzioso coinvolgente quattro impianti, mentre possono compensarsi con le Amministrazioni centrali, in assenza di ulteriore attività difensiva rispetto all'iniziale memoria difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del GSE, che liquida in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge; compensa con i Ministeri resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Giordano, Referendario

L'ESTENSORE

Paola Patatini

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO